



Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità

STATUTO
ASSOCIAZIONE
INFERMIERI DI
FAMIGLIA E COMUNITÀ



Numero di registrazione 3 - 1074 24-10-2017

CF 94040460043

STATUTO

Associazione Infermieri di Famiglia e Comunità

Rev 1_2017.07.15 In vigore dal 15 luglio 2017

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione Infermieri di Famiglia e di Comunità, identificata con l'acronimo AIFeC. La sede legale è identificata all'inizio di ogni mandato nel primo consiglio direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo dei soci può istituire sul territorio sedi periferiche opportunamente scelte.
3. L'Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 2

1. AIFeC è un'associazione apartitica, apolitica e aconfessionale, senza fini di lucro. E' regolata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.
2. Il logo, il nome e l'acronimo dell'Associazione sono tutelati da copyright.

Articolo 3

I fini dell'associazione sono:

- a) promuovere la salute e sviluppare i principi dell'assistenza sanitaria primaria basata sulla centralità del cittadino, l'ottimizzazione delle risorse economiche disponibili e la qualità degli interventi
- b) promuovere e supportare gli infermieri interessati allo sviluppo dell'assistenza primaria nell'attività di ricerca e nella pubblicazione dei propri contributi scientifici anche attraverso l'organizzazione di attività scientifiche e formative
- c) rappresentare gli interessi dei suoi membri in base alle leggi vigenti, alle agenzie governative per la salute e alle indicazioni dell'OMS interagendo con gli ordini professionali e altri organismi nazionali pubblici o privati

- d) collaborare con le agenzie regionali per la salute per la tutela dei diritti di equità di accesso alle cure dei cittadini
- e) collaborare con gli enti e le istituzioni della politiche per la salute
- f) collaborare con le Università e le agenzie formative per lo sviluppo e la formazione continua degli associati e di altri operatori della salute
- g) divulgare presso gli organi di Informazione gli obiettivi degli Infermieri di Famiglia e di Comunità e le potenzialità di tale figura per la salute pubblica, attraverso studi scientifici, sperimentazioni, proposte operative
- h) redigere, attraverso gruppi di lavoro, raccomandazioni, protocolli e linee di indirizzo per le cure primarie
- i) promuovere le relazioni e le occasioni d'incontro con altre associazioni professionali, in particolare con quelle che si occupano dell'assistenza primaria, sia nazionali che straniere
- j) tutelare e promuovere l'immagine pubblica dell'Infermiere di Famiglia e Comunità (IfeC).

Articolo 4

L'Associazione ha durata indeterminata; il suo scioglimento può avvenire per decisione dei due terzi degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi.

TITOLO II: SOCI

Articolo 5

Tutti i soci partecipano alla vita associativa. L'adesione all'Associazione è a tempo determinato (1 anno solare). La qualifica di Socio non è trasmissibile. I membri dell'Associazione si distinguono in: Soci ordinari, Soci onorari, Soci sostenitori.

SOCIO ORDINARIO: sono Soci ordinari gli infermieri interessati agli scopi associativi in regola con la quota annuale di iscrizione.

SOCIO ONORARIO: la qualifica di Socio onorario viene conferita con voto unanime del Consiglio su proposta del Presidente a personalità eminenti nel mondo delle cure primarie. Essi non

sono tenuti al versamento della quota associativa e hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale.

SOCIO SOSTENITORE: sono Soci sostenitori le persone fisiche, gli enti, le imprese e le società, che intendono partecipare al funzionamento dell'Associazione dal punto di vista finanziario. Essi non sono tenuti al versamento della quota associativa e non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale.

Articolo 6

Sono diritti dei Soci ordinari:

- a) partecipare e votare in occasione dell'Assemblea generale. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci che siano in regola con la quota annuale. La quota potrà variare di anno in anno; il rinnovo dovrà avvenire entro il 31 marzo
- b) eleggere o essere eletti nelle cariche
- c) ricevere informazioni sulle attività dell'associazione
- d) avvalersi dei servizi che l'Associazione ha a sua disposizione
- e) partecipare a gruppi di lavoro
- f) comunicare all'Assemblea e al Consiglio Direttivo tutto ciò che contribuisce a migliorare l'Associazione e l'effettiva realizzazione degli obiettivi sociali di base
- g) proporre ad agenzie pubbliche e private e alle aziende sanitarie attività in linea con lo Statuto e gli obiettivi dell'Associazione
- h) ricevere una copia dello Statuto e dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 7

I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Articolo 8

La qualifica di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 9

La perdita della qualifica di associato avviene, oltre che per sospensione o cancellazione dall'Albo professionale e/o per provvedimenti disciplinari e/o condanne penali, per:

1. radiazione: decisa dal Consiglio Direttivo, se l'associato non rispetta le finalità dello statuto e le decisioni dell'Assemblea generale e arreca danno all'immagine dell'associazione
2. cancellazione: avviene per morosità del pagamento della quota annuale o per scioglimento dell'associazione
3. dimissione: volontaria, deve essere comunicata in forma scritta o tramite e-mail con conferma di avvenuta ricezione.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono gratuite.

TITOLO IV: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 11

1. L'Assemblea generale è il supremo organo decisionale e di coordinamento dell'Associazione.
2. L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti.
3. I membri dell'Associazione, riuniti in Assemblea generale decidono sulle questioni che rientrano nelle competenze dell'Assemblea stessa.
4. Tutti i membri sono tenuti a rispettare le decisioni dell'Assemblea generale, compresi gli assenti, i presenti che si sono astenuti dal voto e i contrari.

Articolo 12

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) approvare il bilancio annuale e le relative relazioni annuali del Presidente e dei Revisori dei conti

- b) approvare la relazione programmatica annuale del Presidente
- c) eleggere, rimuovere e sostituire i membri del Consiglio Direttivo, promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori
- d) stabilire le linee generali di azione dell'Associazione
- e) sciogliere l'Associazione e devolvere il patrimonio
- f) eleggere i Revisori dei conti.

Articolo 13

Le funzioni dei membri dell'Assemblea generale sono le seguenti:

1. Adottare e rispettare le decisioni in base agli obiettivi dell'Associazione.
2. Proporre e mantenere le opportune collaborazioni per il buon funzionamento dell'Associazione.

Articolo 14

1. L'Assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno.
2. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, o di un numero di membri dell'Associazione che rappresenti almeno il 10% del totale degli associati entro un periodo di 30 giorni.

Articolo 15

1. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene stabilita dal Presidente e deve avvenire in forma scritta o via e-mail con messaggio di conferma della ricezione, con un anticipo minimo di quindici giorni rispetto al giorno fissato per la riunione. L'invito è rivolto a tutti i membri individualmente. L'invito dovrà specificare la data, il luogo e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno.
2. Le riunioni dell'Assemblea generale sono presiedute dal Presidente dell'Associazione che può essere sostituito dal Vice Presidente.
3. Il Segretario redige il verbale di ciascuna riunione; i verbali e ogni altra documentazione saranno a disposizione dei Soci sulla sezione del sito web dedicato ad AIFeC.

Articolo 16

- 1.** Alle riunioni dell'Assemblea generale si vota con un voto per ogni membro dell'Associazione. Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, o per appello nominale qualora i soci ne facciano richiesta.
- 2.** I soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta. Ogni associato può farsi latore di cinque deleghe.
- 3.** Le decisioni sono prese con votazioni a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti comprese le deleghe).
- 4.** Per risoluzioni sull'esclusione dei membri, sul cambiamento di Statuto dell'Associazione e sulla formazione di una federazione con analoghe associazioni è necessario un numero di voti pari ai due terzi dei partecipanti all'Assemblea generale comprese le deleghe.

TITOLO V: CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo, formato da numero cinque membri, si compone di:

- a) il Presidente dell'Associazione
- b) il Vice Presidente
- c) il Tesoriere
- d) il Segretario
- e) numero un Associato eletto dall'Assemblea Generale.

Articolo 18

- 1.** I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
- 2.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
- 3.** L'esercizio è gratuito.
- 4.** La variazione dei componenti prima dello scadere del mandato può avvenire per:
 - a) dimissioni volontarie presentate in una lettera in cui se ne spieghino i motivi

b) malattia

c) sanzione per negligenza nello svolgimento del compito, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto

I posti vacanti sono rieleggibili in occasione dell'Assemblea generale. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) condurre e gestire l'attività associativa, in conformità con le norme, le istruzioni e gli orientamenti stabiliti dall'Assemblea generale
- b) prendere opportuni accordi riguardanti l'immagine dell'Associazione
- c) richiedere finanziamenti utili agli obiettivi dell'Associazione
- d) proporre all'Assemblea generale azioni per la difesa degli interessi della associazione
- e) presentare la dichiarazione dello stato patrimoniale e dei conti di ogni anno per l'Assemblea Generale e, dopo l'adozione, rendere noto il bilancio per l'anno successivo
- f) preparare la relazione annuale di attività e sottoporla all'approvazione dell'Assemblea generale
- g) controllare il normale funzionamento dei servizi dell'associazione
- h) stabilire l'importo delle quote annue di associazione
- i) istituire gruppi di lavoro e autorizzare la divulgazione degli atti prodotti dai progetti
- j) intraprendere le misure necessarie con le agenzie governative, istituzioni ed altri attori
- k) promuovere occasioni di incontro e di scambio tra gli associati e altri professionisti dell'assistenza primaria
- l) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo convocato dal Presidente si riunisce in sessione ordinaria. Tale riunione potrà

avvenire anche in video conferenza. Si riunirà in sessione straordinaria su convocazione del Presidente o se richiesto da almeno un terzo dei membri che lo compongono.

Articolo 21

1. La riunione del Consiglio Direttivo è valida se è stata convocata correttamente e se vi è il quorum della metà più uno dei membri.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni previste. La presenza del Presidente o del sostituto incaricato non è derogabile.
3. Il Consiglio Direttivo prende le decisioni a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti). In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle sue attribuzioni a una o più commissioni o gruppi di lavoro con il voto dei due terzi dei suoi membri.

Articolo 23

I verbali del Consiglio Direttivo costituiscono il libro degli Atti.

TITOLO VI: PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Sono attribuite al Presidente le seguenti funzioni:

- a) gestire e la rappresentanza legale dell'Associazione
- b) moderare le discussioni, sia dell'Assemblea generale sia del Consiglio Direttivo
- c) emettere un voto decisivo in caso di pareggio
- d) stabilire la convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo e definire l'ordine del giorno
- e) firmare gli atti e i certificati redatti dal Segretario dell'Associazione

Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o malattia, dal Vice Presidente o dal membro più

anziano del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII: TESORIERE

Articolo 25

Sono attribuite al Tesoriere seguenti funzioni:

- a) custodire e controllare il patrimonio dell'Associazione
- b) redigere i bilanci
- c) provvedere ai pagamenti approvati dal Consiglio Direttivo
- d) aprire, a firma congiunta del Presidente e su deliberazione del Consiglio Direttivo, conti correnti, bancari e postali per l'istituzione di fondi di risparmio e di credito che sono stati versati in questi depositi
- e) collaborare con il Segretario nella gestione del registro dei Soci

TITOLO VIII: SEGRETARIO

Articolo 26

Sono attribuite al Segretario le seguenti funzioni:

- a) custodire la documentazione dell'Associazione
- b) redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale
- c) redigere le delibere e ne custodisce il relativo registro
- d) custodire il Protocollo
- e) gestire il registro dei Soci in collaborazione con il Tesoriere.

TITOLO IX: REVISORI DEI CONTI

Articolo 27

L'Assemblea generale elegge quattro Revisori dei conti di cui uno supplente. I Revisori dei conti, nella loro prima riunione, nominano il loro Presidente. Sono attribuite ai Revisori dei conti le seguenti funzioni:

- a) controllare il bilancio e i movimenti finanziari

- b) redigere il verbale del bilancio consuntivo e preventivo da portare all'approvazione dell'Assemblea Generale.

TITOLO X: GRUPPI TERRITORIALI

Articolo 28

Un minimo di dieci associati può avanzare richiesta di costituire un gruppo regionale.

Articolo 29

Il gruppo regionale elegge al suo interno il Coordinatore e il Vice coordinatore che sono delegati a rappresentare il gruppo presso il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo approva la proposta pervenuta riservandosi di chiedere al gruppo regionale l'eventuale sostituzione degli stessi in caso di non aderenza ai fini associativi e alle decisioni del Consiglio Direttivo nonché per arrecato danno all'immagine dell'Associazione.

Le cariche regionali decadono con il Consiglio Direttivo.

Articolo 30

Tutte le proposte di eventuali progetti di lavoro devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo che si riserva di decidere in merito all'approvazione o di richiederne eventuali modifiche entro 30 giorni dalla presentazione.

TITOLO XI: REGIME ECONOMICO

Articolo 31

L'Associazione non ha patrimonio di fondazione.

Articolo 32

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) le quote associative fissate dal Consiglio Direttivo
- b) le sovvenzioni pubbliche o private
- c) donazioni, lasciti o successioni

Articolo 33

Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a sostenerla finanziariamente secondo le modalità concordate nell'Assemblea Generale.

Articolo 34

L'anno di esercizio coincide con quello solare e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 35

A conti correnti o libretti di risparmio eventualmente aperti per sostenere l'attività dell'Associazione hanno accesso il Tesoriere e il Presidente.

TITOLO XII: SCIoglIMENTO

Articolo 36

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale straordinaria convocata espressamente con questo fine.

Articolo 37

1. Una volta concordato lo scioglimento, l'Assemblea Generale adotta le misure adeguate a devolvere i beni e i diritti dell'Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
2. L'Assemblea ha il dovere di costituire un Comitato di liquidazione, per tutto il tempo necessario, con poteri liquidatori.
3. I membri dell'Associazione sono esenti da responsabilità patrimoniali personali.

Il Presidente AIFeC
Paola Obbia
(firmato in originale)

Il Segretario AIFeC
Claudio Piras
(firmato in originale)